

Sent. n. 965/2021

N. 195/2021 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.ssa Monica Vitali

Presidente

Dott.ssa Benedetta Pattumelli

Consigliere rel.

Dott. Andrea Onesti

Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 244/2021, estensore giudice DOTT.SSA SARA MANUELA MOGLIA, discussa all'udienza del 23.6.2021, e promossa da:

MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA dello STATO di MILANO, presso i cui Uffici in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO, domicilia

APPELLANTE

CONTRO

UNARMA (96430430585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. FABIO ZANINETTI (ZNNFBA71R15F205U) e dell'avv. ROBERTO BERETTA (BRTRRT67E14F704R), elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO, presso il Difensore avv. ROBERTO BERETTA

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, -in via preliminare, in via cautelare attesa la sussistenza dei gravi e fondati motivi emergenti dal ricorso in appello proposto, disporre, *qualora ritenuto opportuno, in via provvisoria, sussistendone giusti motivi d'urgenza, anche inaudita altera parte*, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. n.244-2021, depositata in data 28-01-2021 dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Moglia, nella causa con R.G.n.7938-2020 e notificata in data 01-02-21;

- in via principale, nel merito, riformare la sentenza n.244-2021, depositata in data 28-01-2021 dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Moglia, nella causa con R.G.n.7938-2020 e notificata in data 01-02-21 e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;

-in via subordinata, nel merito, riformare la sentenza n.244-2021, depositata in data 28-01-2021 dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Moglia, nella causa con R.G.n.7938-2020 e notificata in data 01-02-21 e dichiarare inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate le domande tutte *ex adverso* proposte con il ricorso di primo grado e riproposte *ex adverso* in via incidentale nel giudizio di opposizione e per l'effetto respingerle e rigettare integralmente il ricorso *ex adverso* proposto; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.

PER LA PARTE APPELLATA

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- respingere l'appello e tutte le domande ivi proposte dal Ministero della Difesa – Comando Generale Arma Carabinieri nei confronti di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, perché inammissibili ed in ogni caso infondate per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella presente memoria e per l'effetto

- confermare la sentenza n. 244/2021 resa nel procedimento RG 7938/2020, Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Sara Manuela Moglia.

In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

UNARMA presentava, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970, e/o, in subordine, ex art 700 c.p.c., con riguardo al provvedimento n. 8599/14-4-5 di prot., emesso il 17 agosto 2020 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui era stato disposto il trasferimento “*d'autorità*” del Capitano SAMMARIA Alfonso da “*Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta*” alla posizione d'impiego di “*Comandante della 1^a Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Genova*” .

Con decreto n. cronol. 22089/2020 emesso in data 15.09.2020, il Tribunale di Milano – Sez. Lavoro G.U. Dott. Nicola Di Leo, ravvisata la giurisdizione del Giudice ordinario, aveva dichiarato la carenza di legittimazione dell'O.S. ricorrente per difetto del requisito della “*nazionalità*”; aveva rigettato il ricorso ex art.700 c.p.c. per carenza del *periculum in mora*, ed aveva condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese legali, liquidate in €.2000,00.

Il MINISTERO proponeva opposizione avverso il detto decreto, chiedendo che lo stesso venisse riformato nella parte concernente l'affermata giurisdizione del Giudice ordinario.

UNARMA si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché, in via riconvenzionale, la riforma del decreto opposto nella parte in cui esso aveva dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva.

Per l'effetto, detta O.S. domandava l'accoglimento dell'azione proposta ex art. 28 SL.

Con sentenza n. 244/2021, il TRIBUNALE di MILANO respingeva l'opposizione proposta dal MINISTERO e, in accoglimento dell'opposizione incidentale, accertava il carattere antisindacale del trasferimento del Capitano Sammaria senza il consenso di UNARMA; conseguentemente, il TRIBUNALE ordinava al Ministero di cessare la condotta denunciata, disponendo l'immediato rientro del Capitano Sammaria presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta.

In ragione della soccombenza, il Ministero era stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da UNARMA liquidate in € 2.500 oltre accessori di legge.

In particolare, il Giudice dell'opposizione – richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – aveva affermato che, a seguito dell'abrogazione dei co. VI e VII dell'art. 28 SL, ad opera dell'art. 4, L. n. 83/2000, la giurisdizione in ordine alle controversie concernenti condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni fosse devoluta al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 co. III, d. lgs. n. 165/2001, anche nei casi – prima demandati alla giurisdizione amministrativa – in cui fosse stata chiesta la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni soggettive individuali di dipendenti pubblici regolate con atti amministrativi.

Né rilevava in senso contrario, ad avviso del TRIBUNALE, la possibile coesistenza di due controversie, l'una promossa innanzi al giudice ordinario, ex art. 28 SL, dall'O.S. e l'altra promossa dal dipendente innanzi al giudice amministrativo per impugnare il provvedimento incidente sul suo rapporto di impiego.

Secondo il Giudice dell'opposizione, tale concomitanza era, infatti, inidonea a generare conflitto di giudicati attesa l'autonomia delle due azioni, eventualmente coordinabili ai sensi dell'art. 295, c.p.c..

Era stata richiamata, al riguardo, l'ordinanza n. 143/2003, con cui la Corte Costituzionale aveva escluso qualsiasi violazione dell'art. 25 Cost., nonché la paventata irragionevolezza della disciplina.

Parimenti irrilevante era stata considerata dal TRIBUNALE, nella sentenza emessa all'esito della fase di opposizione, l'appartenenza dell'Arma dei Carabinieri all'ordinamento militare, con le conseguenti limitazioni del diritto all'associazione sindacale, individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2018.

Ad avviso del Giudice dell'opposizione, tale pronuncia, nel rimuovere il previgente divieto, aveva tuttavia rinviato – in attesa di un'apposita disciplina normativa della materia – alla disposizione (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che sottraeva dalla competenza degli organismi della rappresentanza militare le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

Secondo quanto affermato in sentenza, tale delimitazione dell'ambito dell'attività sindacale non aveva inciso sulla giurisdizione, avendo imposto unicamente la verifica in ordine alla riconducibilità dell'atto denunciato alle prerogative proprie dell'organizzazione ricorrente, ai sensi dell'art. 28 SL.

In accoglimento dell'opposizione, proposta da UNARMA in via incidentale, TRIBUNALE aveva, invece, ritenuto che la stessa avesse adeguatamente dimostrato – mediante l'ulteriore documentazione prodotta in fase di opposizione – l'espletamento di attività sindacale sull'intero territorio nazionale, risultando così legittimata all'esercizio dell'azione.

Su tali presupposti, era stato affermato in sentenza il carattere antisindacale del trasferimento del Capitano Sammaria senza il consenso di UNARMA ed era stato, per l'effetto, ordinato al Ministero della Difesa - Comando Generale dei Carabinieri di cessare detta condotta, disponendone l'immediato rientro presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta.

In particolare, il Giudice dell'opposizione aveva escluso, in base al combinato disposto degli artt. 1478 co. VII e 1480 d. lgs. n. 66/2010 (*"Codice dell'ordinamento Militare"*), che il trasferimento fosse atto sottratto alla competenza delle associazioni sindacali secondo quanto affermato dalla citata sentenza n. 120/18 della Corte Costituzionale

Ciò in quanto l'espressa previsione della necessità dell'accordo sul trasferimento del rappresentante sindacale evidenziava in capo all'Organizzazione di appartenenza una specifica prerogativa, violata nel caso di specie dall'Amministrazione.

In ragione della soccombenza, il Ministero era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Con atto depositato il 2.3.2021, il MINISTERO DELLA DIFESA proponeva impugnazione avverso detta sentenza.

L'appellante in primo luogo sosteneva che il TRIBUNALE avesse errato nel ritenersi investito della giurisdizione a conoscere della controversia, a suo avviso sottratta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 63 co. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto volta ad ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo di trasferimento, emanato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, rimesso al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 D.Lgs. 165/2001.

Il MINISTERO contestava la qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 28 SL, della quale difettavano – a suo avviso – il contenuto sostanziale e le caratteristiche formali, evidenziando la brevità del lasso temporale nel quale il militare trasferito aveva rivestito la carica sindacale di "*Segretario Generale Regionale Aggiunto Vicario della Lombardia*", conferitagli il 09 luglio 2020.

L'appellante evidenziava altresì come, nello specifico ambito dell'ordinamento militare, il diritto all'associazione sindacale fosse soggetto ai limiti individuati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.120/2018, con particolare riguardo alla materia concernente l'impiego del personale, esclusa dalle prerogative delle organizzazioni sindacali.

La sentenza era, inoltre, errata, ad avviso dell'appellante, per aver riconosciuto la legittimazione attiva in capo ad UNARMA, nonostante il mancato rispetto della democrazia interna – ritenuta dalla Corte costituzionale requisito indefettibile delle associazioni sindacali dei militari – nel conferimento delle cariche statutarie, attribuite unicamente per autoproclamazione ovvero (come nel caso di specie) su nomina fiduciaria del consiglio direttivo.

L'Organizzazione ricorrente in primo grado difettava, inoltre, secondo il MINISTERO, dell'essenziale caratteristica della rappresentatività sindacale a livello nazionale, non desumibile dagli elementi valorizzati in sentenza, quali: l'organigramma, recante una serie di incarichi privi della necessaria base elettiva; l'elenco degli iscritti, costituito da meri prospetti di parte privi di valenza probatoria, nonché l'ulteriore documentazione attestante lo svolgimento di attività non consentite dalla disciplina regolamentare della materia, per il livello di interlocuzione (non circoscritto, come previsto, ai soli Stati Maggiori della Forza armata di riferimento) e per le materie trattate.

A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenziava come le intese con soggetti sindacali estranei al mondo militare non fossero consentite e le convenzioni commerciali fossero estranee agli obiettivi statutari, indicati nello statuto dell'Organizzazione e vagliati ai fini del rilascio dell'assenso ministeriale preventivo alla sua costituzione.

Con ulteriore motivo di gravame, la sentenza di primo grado veniva censurata anche nel merito, per avere affermato la natura antisindacale della condotta denunciata da UNARMA, senza valutare in modo – ad avviso dell'appellante –

adeguato la specificità riconosciuta, anche dalla stessa Costituzione, all'ordinamento militare, normativamente sancita dall'art. 19 l. n. 183/2010.

A sostegno di tale doglianza, il MINISTERO ricordava come la Consulta non avesse riconosciuto ai militari un'incondizionata libertà sindacale, ma la avesse subordinata ai limiti fissati dalla legge, quali il rispetto del principio di democraticità – da vagliarsi ai fini del rilascio dell'assenso ministeriale preventivo alla costituzione del sodalizio – nonché dei canoni di neutralità e di trasparenza.

In tale contesto, secondo l'appellante, il potere di trasferimento del "*datore di lavoro*" militare nei confronti dei dipendenti era molto più forte rispetto a quello esercitabile nei settori dell'impiego privato ovvero del pubblico impiego non militare.

Ad avviso del MINISTERO, il primo giudice aveva errato nel ritenere applicabile al caso di specie l'art. 28 SL, in quanto non adattabile al particolare regime delle associazioni sindacali militari, la cui rappresentatività a livello nazionale – non trovando espressione nella contrattazione collettiva cui le stesse per legge non partecipavano – si sarebbe potuta valutare unicamente quale potere di operare consapevolmente scelte concrete per la categoria lavorativa di riferimento, non desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio da UNARMA, attestante plurime violazioni della disciplina vigente in materia di associazionismo sindacale militare.

L'appellante paventava che l'estensione del titolo III dello Statuto dei Lavoratori alle associazioni sindacali militari conducesse ad uno stravolgimento del peculiare ordinamento in cui esse operavano, esulando dai limiti della libertà sindacale, riconosciuta dalla Consulta con la sentenza n. 120 del 2018.

Parimenti inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa doveva ritenersi, secondo il MINISTERO, l'art. 22 SL, riferito – non già a tutti i dirigenti sindacali – bensì unicamente ai componenti delle RSA e ai candidati e membri delle commissioni interne, organismi estranei al contesto oggetto di causa.

Veniva inoltre denunciata, nell'atto di appello, l'errata interpretazione compiuta dal primo Giudice con riguardo al combinato disposto degli artt. 1478 e 1480 del Codice Militare, sfociata nell'applicazione di quest'ultima disposizione – riguardante la specifica materia della rappresentanza militare – al diverso ambito dell'associazionismo sindacale

L'appellante lamentava come l'estensione di disposizioni non conferenti avesse condotto il TRIBUNALE ad affermare – in modo a suo avviso infondato – il divieto di trasferimento di qualsiasi iscritto investito di una qualsiasi carica statutaria, in assenza di nulla-osta del sodalizio di appartenenza.

Ad avviso del MINISTERO, tale affermazione era stata compiuta, dal primo Giudice, in difetto di alcun concreto accertamento sull'effettiva antisindacalità del trasferimento del Capitano Sammaria.

Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte riformasse la gravata sentenza, preliminarmente sospendendone la provvisoria esecuzione, in quanto potenzialmente problematica e gravatoria per le generali esigenze dell'Amministrazione, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 21.4.2021 – resa nel contraddittorio delle parti – veniva respinta l'istanza inibitoria, avanzata dalla parte appellante.

L'appellata resisteva nel merito mediante memoria depositata il 10.6.2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 434, c.p.c., e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza, con il favore delle spese di tutte le fasi processuali.

All'udienza del 23.6.2021, la Difesa di parte appellante – contestata l'avversaria eccezione di inammissibilità – produceva nota del 28.5.2021, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del MINISTERO della DIFESA aveva comunicato la cessazione del Capitano SAMMARIA, a sua domanda, dal servizio permanente, con decorrenza dal 4.6.2021.

In ragione di tale circostanza, detta Difesa rilevava come lo stesso fosse decaduto dalla carica sindacale, nonché dalla qualità stessa di socio di UNARMA.

Quindi, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., pur nel testo novellato dall'art 54 DL n. 83/12 convertito nella legge 7/8/12 n.134, debba essere disattesa.

Infatti, la Difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intendeva censurare, formulando specifiche critiche al percorso argomentativo della gravata sentenza ed evidenziando in modo idoneo le invocate modifiche alle statuizioni in essa contenute.

Del resto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte*

argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. SS. UU. n. 27199/17).

Tanto premesso, per ragioni di priorità logica vanno anzitutto disattese le doglianze svolte da parte appellante in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario e alla legittimazione dell'odierna appellata all'esercizio dell'azione ex art. 28 SL, affermate dal TRIBUNALE nella sentenza impugnata.

Sotto il primo profilo, rileva la Corte come la questione sia stata affrontata e risolta, in senso conforme alla statuizione di primo grado, dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza n. 2359 del 9.2.2015, alla luce dell'evoluzione normativa, che ha eliminato la preclusione in precedenza costituita dall'invocata rimozione dell'atto amministrativo.

Nello specifico, è noto come l'art. 4 della l. 12.4.2000, n. 83, abbia abrogato il co. VII dell'art. 28 SL, che devolveva al Giudice amministrativo i procedimenti volti alla repressione di condotte antisindacali lesive anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego, laddove le OO.SS. avessero chiesto l'annullamento dei provvedimenti che le avevano pregiudicate.

Così disponeva il citato co. VII: *"qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma"*.

Secondo la citata pronuncia di legittimità, l'abrogazione di tale disposizione aveva evidenziato *"la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni"*.

Giova rammentare come quest'ultima norma preveda testualmente che: *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Secondo le Sezioni Unite, a fronte del chiaro intento espresso dal Legislatore, non può paventarsi il possibile contrasto di giudicati derivante dall'eventuale

coesistenza del giudizio ex art. 28 SL, instaurato avanti al Giudice ordinario, con quello promosso dal pubblico dipendente in regime non privatizzato avanti al Giudice amministrativo per impugnare il provvedimento, ritenuto lesivo della propria sfera soggettiva.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha richiamato l'ordinanza n. 143/2003, con cui la Corte Costituzionale aveva prospettato la prevenzione di tale rischio *"attraverso il coordinamento, ex art. 295, c.p.c."* delle due azioni, peraltro fra loro del tutto autonome *"in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali"*, con conseguente insussistenza di alcun contrasto fra il nuovo quadro normativo, delineatosi a seguito dell'abrogazione sopra citata, e gli artt. 25 e 3, Cost..

Su tali presupposti, le Sezioni Unite hanno affermato che *"sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti"*.

Né appare rilevante, in senso contrario, il disposto di cui al co. IV dell'art. 63, d. lgs. n. 165/2001, invocato dall'appellante a sostegno della doglianza in esame, secondo cui *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"*.

L'art. 3, del medesimo d. lgs., stabilisce che *"in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti"* diversi comparti del pubblico impiego, fra cui quello del *"personale militare"*.

Trattasi, infatti, di norma relativa al rapporto di impiego fra detto personale e l'Amministrazione datrice di lavoro, dal quale esulano le questioni attinenti la dialettica sindacale ed, in particolare, le controversie ex art. 28 SL, oggetto della specifica disciplina sopra richiamata, che ne riserva la cognizione al Giudice ordinario.

La decisione del TRIBUNALE appare, sul punto, conforme al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al quale il Collegio intende uniformarsi, ritenendolo pienamente condivisibile per la sua aderenza al vigente quadro normativo e alla *ratio* sottesa alla sua evoluzione.

La pronuncia di primo grado resiste alle censure di parte appellante anche in punto legittimazione attiva.

Le contestazioni poste a base della doglianza in esame, riferite al difetto di democraticità dell'organizzazione e al carattere non consentito delle attività, da questa addotte a sostegno della propria portata nazionale, non colgono nel segno.

Esse riguardano, infatti, aspetti valutativi che non possono ritenersi decisivi ai fini dell'accertamento del requisito della "nazionalità", stabilito dalla legge per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 28 SL.

A tale riguardo, per consolidata giurisprudenza, "è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale" (così Cass. 2.1.2020, n. 1; conf., ad es., Cass. 9.6.09, n. 13240; Cass. SS. UU. 21.12.2005 n. 28269), tale da evidenziare "un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero Paese" (Cass. 4.3.2010 n. 5209).

Il requisito così individuato è stato adeguatamente documentato da UNARMA tramite la copiosa ed incontestata documentazione prodotta in primo grado *sub* docc. 20, 21 e 28, attestante il concreto espletamento di attività estesa a plurimi ambiti territoriali, non negata dallo stesso MINISTERO sotto il profilo fattuale e tale da evidenziare l'ampia diffusione operativa dell'Organizzazione.

L'azione esperita da UNARMA avanti al TRIBUNALE, sia pure sorretta da idonea legittimazione e dalla corretta individuazione del Giudice dotato di giurisdizione, è tuttavia da ritenersi infondata, in ragione dell'assorbente rilievo concernente il difetto di attualità della condotta denunciata come antisindacale, sopravvenuto nel corso del giudizio a seguito del congedo del Capitano SAMMARIA, il cui trasferimento aveva dato origine alla controversia.

Come esposto in premessa, all'udienza fissata per la discussione del merito, la Difesa di parte appellante ha documentato l'intervenuta cessazione dello stesso dal servizio effettivo, disposta con il provvedimento sopra menzionato, a domanda dell'interessato.

Quest'ultimo è, conseguentemente, decaduto dalla carica sindacale in precedenza ricoperta, nonché dall'appartenenza stessa all'organizzazione, odierna appellata, il cui Difensore non ha negato tali circostanze, essendosi limitato a contestare che dalle stesse sia derivato il venir meno del presupposto in questione, come invece sostenuto da parte appellante.

Come è noto, per costante giurisprudenza, l'esaurirsi dell'azione denunciata non comporta il venir meno della lesione inferta alle prerogative sindacali, solo laddove il comportamento "alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (così, da ultimo Cass. 22.5.2009, n. 13860; conf. Cass. 26.2.2016, n. 3837; conf. Cass.

12.11.2010, n. 23038; Cass. 6.6.2005, n. 11741; Cass. 5.2.2003 n. 1684; Cass. 2.9.1996 n. 8032; Cass. 3.7.1984, n. 3894).

Gli elementi richiesti, per il perdurare dell'attualità, dal consolidato orientamento appena citato, non sono stati dedotti dalla difesa di UNARMA, né appaiono obiettivamente ravvisabili nel caso di specie.

Non è, infatti, stato esposto dall'odierna appellata in quale modo il trasferimento del Capitano SAMMARIA possa – dopo la cessazione di quest'ultimo dal servizio effettivo nonché dalla carica e dall'appartenenza stessa all'organizzazione sindacale – ostacolarne l'attività o determinare alcuna situazione di incertezza o intimidazione dei suoi effettivi o potenziali aderenti.

Va, in proposito, rilevato come siano mancate, nel presente giudizio, specifiche deduzioni in ordine alle funzioni e ai contenuti della carica di "*Segretario Generale Regionale Aggiunto Vicario della Lombardia*", conferita a SAMMARIA il 09 luglio 2020, nell'imminenza del provvedimento di trasferimento, preannunciato con atto del 7.8.2020 e disposto con provvedimento autoritativo del successivo 17.8.2020.

Il carattere meramente "*Vicario*" di tale ruolo, non meglio precisato nelle sue caratteristiche, impedisce di ravvisare alcuna perdurante portata lesiva del trasferimento oggetto di causa.

Ciò anche alla luce dell'attribuzione non elettiva di tale carica, basata su una mera nomina "*fiduciaria*", formalizzata dal direttivo nazionale dell'organizzazione nella riunione del 9 luglio 2020 (v. docc. 3 e 4 MINISTERO I gr.).

In tale quadro, difettano elementi in base ai quali possa affermarsi che la condotta, denunciata da UNARMA come antisindacale, continui ad incidere in modo limitativo sull'opera dell'Organizzazione sindacale e sui rapporti della stessa con la propria base, non essendo stato chiarito sotto alcun profilo il ruolo in concreto svolto da SAMMARIA, in virtù della carica rivestita.

Non è, quindi, possibile affermare che il comportamento oggetto di causa – costituito dal trasferimento del predetto esponente sindacale senza il consenso dell'organizzazione di appartenenza – abbia conservato l'attualità necessaria a sorreggere l'azione, esperita da UNARMA in primo grado.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, il ricorso, proposto dall'odierna appellata in primo grado, deve essere respinto.

Le difficoltà di apprezzamento del quadro normativo sotteso alla presente controversia, che ha formato oggetto di discordanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, integra ad avviso della Corte i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di tutte le fasi processuali.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 244/2021 del Tribunale di MILANO, respinge il ricorso, proposto da UNARMA in primo grado;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Milano, 23/06/2021

Il Consigliere estensore
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente
(Monica Vitali)